

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento	3
Comunicazioni sull'avvio di un dibattito in materia di riforme regolamentari	4
Esame di questioni relative alla nomina e alla costituzione della Giunta delle elezioni ...	5
Sui lavori della Giunta	10
Esame di una richiesta del Presidente del Gruppo parlamentare Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente di elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza	10
Esame di questioni attinenti alla costituzione delle Commissioni permanenti	15
Comunicazioni del Presidente su una richiesta di costituire una componente politica nel Gruppo Misto	18

Giovedì 11 aprile 2013. – Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 17.05.

Parere su una proposta di integrazione della Giunta, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, ricorda che il Regolamento attribuisce al Presidente della Camera la facoltà, udito il parere della Giunta, di « integrarne la composizione ai fini di una più adeguata rappresentatività tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalità tra i vari gruppi ».

Quella di integrare la composizione della Giunta è dunque una decisione rimessa al Presidente, ma non un obbligo (tant'è che in qualche caso, nonostante la mancata rappresentanza in Giunta anche di gruppi originariamente costituiti, non si è comunque proceduto ad alcuna integrazione): ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento ha ritenuto dunque di investire la Giunta.

La situazione si pone in questi termini: dopo la nomina dei dieci componenti « originari », sono risultati esclusi il gruppo Misto e la Lega Nord e Autonomie. Ritiene pertanto che la Giunta sia da integrare con un rappresentante per ciascuno di tali Gruppi, in quanto costituiti di diritto all'inizio della legislatura e titolari dei resti più alti sulla base di una ripartizione proporzionale dei seggi in Giunta.

Per quanto riguarda il Gruppo Fratelli d'Italia, esso è stato autorizzato in deroga in un momento successivo alla nomina della Giunta stessa ed ha una consistenza numerica molto ridotta, talché l'eventuale integrazione con un suo rappresentante porrebbe il problema di una complessiva riconsiderazione dei rapporti di proporzionalità, portando ad un aumento ipertrofico dei componenti della Giunta. Ricorda che, nella XIV e XV legislatura, non si è proceduto ad integrazioni della Giunta per rappresentare Gruppi in deroga in essa non presenti.

Risulta poi una sottorappresentazione del Gruppo Popolo della Libertà, che, pur avendo una consistenza pari a 97 deputati,

dispone di un solo seggio, esattamente come, dopo l'integrazione, il Gruppo Misto e quello della Lega Nord e Autonomie (che hanno ciascuno 19 deputati). Occorre pertanto valutare se integrare la Giunta anche con un secondo rappresentante di tale Gruppo.

Chiede di conoscere l'avviso dei membri della Giunta sulle integrazioni prospettate.

Gianclaudio BRESSA, nel dichiarare di non avere nulla in contrario ad addivenire ad una integrazione della Giunta nei termini illustrati dalla Presidente, richiama al contempo il precedente dell'VIII legislatura quando, a seguito dell'integrazione della Giunta, si procedette anche all'aumento del numero dei componenti dell'organo, al fine di garantire l'equilibrio complessivo fra i Gruppi. Rimette perciò alla Presidenza la valutazione della sussistenza di eventuali esigenze di riequilibrio, chiedendo in tal caso la nomina di componenti aggiuntivi per i Gruppi già rappresentati.

Generoso MELILLA e Gaetano PIEPOLI si dichiarano favorevoli all'integrazione, rimettendosi anch'essi alla Presidenza per quanto riguarda la garanzia dell'equilibrio complessivo fra i Gruppi.

Elio VITO, nel concordare con la proposta avanzata dalla Presidenza, rimette alla Presidenza l'esigenza prospettata dal collega Bressa alla quale andrebbe associata, ove il Gruppo ne faccia richiesta, anche l'integrazione di un componente di Fratelli d'Italia, considerato che per alcuni organi, quali l'Ufficio di Presidenza, vi è comunque l'obbligo di rappresentanza di tutti i Gruppi e che nel caso della Giunta si tratterebbe di un organo con funzioni consultive nei confronti della Presidenza.

Danilo TONINELLI, ferme restando le valutazioni della Presidente, ritiene che in base del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 16, comma 1, del Regolamento non si debba procedere all'allargamento della composizione della Giunta ad altri Gruppi il cui numero di compo-

nenti risulta addirittura inferiore alle venti unità. In tal modo, infatti, verrebbe meno il criterio di proporzionalità, con la conseguenza che i Gruppi numericamente molto consistenti si troverebbero ad essere rappresentati in Giunta da un numero di membri pari a quelli dei Gruppi di consistenza notevolmente inferiore. Ricorda i precedenti relativi alla VI, VII e IX legislatura nei quali non si procedette all'integrazione della Giunta nonostante la mancata rappresentanza in essa di Gruppi originariamente costituiti e di Gruppi in deroga. Qualora si intendesse comunque procedere all'integrazione, chiede che venga nominato un solo componente aggiuntivo in rappresentanza di tutti i Gruppi non rappresentati, conformemente ai precedenti della X e XI legislatura.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, prende atto del parere favorevole espresso a maggioranza e nomina componenti della Giunta per il Regolamento i deputati Simone Baldelli (Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente), Pino Pisicchio (Misto) e Giancarlo Giorgetti (Lega Nord e Autonomie), disponendo che siano invitati a partecipare al seguito della riunione in corso.

(I deputati Baldelli e Pisicchio vengono introdotti nell'aula della Giunta).

Gianclaudio BRESSA richiama la questione posta nel suo precedente intervento e in quello del collega Vito circa l'equilibrio complessivo nel rapporto fra i Gruppi in Giunta, su cui auspica una precisazione da parte della Presidente nella prossima seduta.

Comunicazioni sull'avvio di un dibattito in materia di riforme regolamentari.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, prima di proseguire con l'esame degli altri punti all'ordine del giorno, desidera ribadire in questa sede quanto ha avuto modo di precisare nella prima riunione della Conferenza dei presidenti di Gruppo lo scorso

19 marzo, e cioè che è sua convinzione — che auspica ampiamente condivisa — che sia urgente porre mano ad un complessivo adeguamento delle norme regolamentari che risalgono, nel loro impianto, a più di quaranta anni fa e che occorra metterle in sintonia con il nuovo ruolo del Parlamento nel contesto nazionale ed europeo.

Si tratta, in particolare, di pervenire a procedure legislative più razionali e spedite e di renderle più comprensibili per l'opinione pubblica; di dar luogo ad efficaci e penetranti strumenti per il controllo parlamentare sull'operato del Governo; di rafforzare le procedure di informazione, soprattutto ad opera delle Commissioni; di raccordare l'azione del Parlamento alle esigenze della società civile e di avvicinare i cittadini all'Istituzione; in questo quadro, occorre soprattutto valorizzare l'iniziativa legislativa popolare, garantendo tempi certi di esame per tali proposte.

Nella convinzione dell'importanza fondamentale di questo lavoro, si riserva di convocare una apposita riunione della Giunta, una volta completata l'elezione del Presidente della Repubblica, per procedere ad una discussione di carattere generale di questi temi e per definire gli indirizzi concreti di riforma.

Esame di questioni relative alla nomina e alla costituzione della Giunta delle elezioni.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, fa presente che nella Conferenza dei capigruppo dello scorso 9 aprile, è stata posta la questione della tempestiva formazione della Giunta delle elezioni; questo in relazione alla necessità di accertare i deputati subentranti a quanti, titolari della carica di consigliere regionale o membro di Giunta regionale, abbiano già optato — come il deputato Cota, delle cui dimissioni l'Assemblea ha preso atto il 9 aprile, e anche altri — o decidano di optare nei prossimi giorni per il mandato regionale, così risolvendo una situazione di incompatibilità prevista dalla Costituzione. La proclamazione dei deputati subentranti, necessaria per garantire il *plenum* dell'As-

semblea (tenendo conto dell'imminente avvio di una delicata fase istituzionale, che prevede l'elezione del Capo dello Stato), richiede infatti un preventivo accertamento dei candidati che seguono, nell'ordine di lista, l'ultimo degli eletti, accertamento che il Regolamento rimette alla Giunta delle elezioni, non ancora costituita.

Sottolinea come vi sia peraltro un dato di urgenza, derivante dall'attuale contesto istituzionale — con l'imminente convocazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione del Capo dello Stato — che pone la necessità di assicurare il *plenum* dell'Assemblea, anche nelle more della formazione della Giunta delle elezioni.

Ricorda che la Presidenza ha chiesto ai Gruppi — come da prassi — le rose di nomi ai fini della formazione della Giunta fin dal 25 marzo scorso: mancano ancora le indicazioni dei Gruppi Misto e Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente (pari ad un quinto dei seggi).

Rispetto a tale percorso è stato obiettato (dal deputato Brunetta, in Conferenza dei capigruppo) che, data la tendenziale immutabilità della sua composizione, una costituzione immediata della Giunta, prima cioè della formazione del Governo, renderebbe molto problematica l'applicazione della prassi che vede l'attribuzione della Presidenza all'opposizione. In effetti, nelle ultime cinque legislature la Giunta delle elezioni (al pari di quella per le autorizzazioni) è stata sempre costituita dopo la formazione del Governo, anche se spesso prima delle Commissioni permanenti. È stato, in alternativa, prospettato (dal deputato Migliore, nella stessa sede) di attribuire in via eccezionale la suddetta competenza ad una Giunta provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento per la prima seduta della Camera. A questa richiesta si sono associati i deputati Giancarlo Giorgetti e Brunetta.

Per chiarire i termini della questione, osserva che si tratterebbe di attribuire gli accertamenti dei deputati subentranti (ed esclusivamente tali accertamenti) alla Giunta provvisoria costituita nella prima

seduta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento, non essendo evidentemente pensabile istituire una nuova Giunta provvisoria per questa specifica occasione.

Ricorda che la Giunta per il Regolamento del Senato ha deliberato, lo scorso 9 aprile, di attribuire alla Giunta provvisoria della prima seduta gli accertamenti in esame.

Data l'assoluta novità della questione, che non ha precedenti, ha ritenuto necessario acquisire l'orientamento della Giunta per il Regolamento.

Riassume quindi gli elementi di natura normativa da prendere in considerazione. La Giunta delle elezioni provvisoria ha competenza solo per gli accertamenti finalizzati alla proclamazione dei deputati subentranti a quelli che optano tra più circoscrizioni e a quelli che cessino per qualsiasi causa dal mandato parlamentare all'inizio della prima seduta. La sua composizione, non essendo ancora costituiti i Gruppi, non è ovviamente proporzionale, ma segue criteri sostanzialmente casuali, essendo formata dai deputati membri della Giunta delle elezioni della precedente legislatura o, in loro mancanza, scelti attraverso sorteggio (in questa legislatura, ad esempio, non risultano rappresentati i Gruppi MoVimento 5 Stelle, Scelta civica per l'Italia e Sinistra Ecologia Libertà). Le modalità di composizione della Giunta provvisoria si giustificano peraltro avendo riguardo alla natura degli accertamenti di sua competenza, che sono di carattere formale, privi di qualunque elemento di discrezionalità, essendo meramente ricognitivi dell'ordine di lista. In base al Regolamento ed alla prassi, la Giunta provvisoria esaurisce le sue funzioni con l'avvio degli scrutini per l'elezione del Presidente della Camera.

Una volta costituita la Camera con l'elezione del suo Presidente, le attività di accertamento dei deputati subentranti sono attribuite alla Giunta delle elezioni definitiva. Essa è anche competente per la verifica della regolarità del procedimento elettorale e per le cause di incompatibilità. A quest'ultimo riguardo, il Regolamento

prevede procedure e termini specifici e, conseguentemente, tempi di conclusione non brevissimi: ricorda in particolare che, una volta che la Giunta accerti l'incompatibilità, sono assegnati al deputato trenta giorni per optare. La nomina dei componenti della Giunta delle elezioni definitiva, a differenza di quanto stabilito per le Commissioni permanenti, è attribuita al Presidente della Camera: il Regolamento, infatti, stabilisce che i suoi trenta membri siano nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi (si tiene conto, per prassi, delle rose di nomi da questi proposte). Inoltre spetta al Presidente della Camera convocare la Giunta, per la sua costituzione, entro tre giorni dalla nomina.

Forniti questi elementi sulla situazione regolamentare e di contesto, chiede ai membri della Giunta di esprimersi sulla proposta che è stata avanzata, facendo comunque presente che, quale che sia l'orientamento della Giunta per il Regolamento, l'eventuale individuazione di una procedura derogatoria, in questa fase, per gli accertamenti dei deputati subentranti non potrà che avere carattere assolutamente eccezionale e temporaneo; essa non può implicare infatti in alcun modo un rinvio *sine die* della costituzione della Giunta delle elezioni definitiva, le cui procedure di formazione sono state già avviate – come ricordato – lo scorso 25 marzo e saranno portate a compimento una volta conclusa questa particolare fase istituzionale con l'elezione del Capo dello Stato.

Federica DIENI chiede, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento e, conseguentemente, l'immediata costituzione della Giunta delle elezioni, non sussistendovi alcuna ragione ostativa. Tale norma prevede infatti che il Presidente della Camera nomini i componenti della Giunta non appena costituiti i Gruppi parlamentari, con ciò evidenziando come l'unico criterio da tenere in considerazione ai fini della nomina sia quello della proporzionalità. Si oppone dunque

alla formazione di un organo che non rispetti completamente il dettato regolamentare, ritenendo in particolare inammissibile, in quanto contraria al Regolamento, la nomina di una Giunta costituita dai membri della Giunta provvisoria di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento, tanto più che in essa il suo Gruppo non sarebbe rappresentato.

Elio VITO ringrazia anzitutto la Presidente Boldrini per il richiamo fatto alla necessità di procedere rapidamente ad una revisione organica del Regolamento, obiettivo del quale ha investito la Giunta. Ricorda in proposito il tentativo di riforma regolamentare fatto anche nella scorsa legislatura, sia al Senato che alla Camera, e l'inserimento di tale obiettivo tra i punti programmatici della sua parte politica, osservando che proposte interessanti potranno giungere anche dal gruppo di lavoro in materia istituzionale nominato dal Presidente della Repubblica. Snodo centrale è rappresentato – come chiarito nelle precedenti legislature – dalla necessità di adeguare i tempi delle decisioni parlamentari alla realtà ed ai bisogni del Paese, considerando che l'efficacia delle decisioni dipende anche dalla loro tempestività e che i tempi del procedimento legislativo ordinario sono attualmente troppo lunghi. Non si tratta di intervenire su questo punto solo con riferimento alle leggi di iniziativa popolare: come chiarito nella passata legislatura, obiettivo dell'intervento deve essere anche quello di disincentivare il ricorso continuo alla decretazione di urgenza attraverso l'introduzione di corsie preferenziali per i disegni di legge dell'Esecutivo attuativi del programma di governo, corsie da estendere anche ad alcune proposte di legge dei Gruppi. Dichiaro comunque la disponibilità del suo Gruppo a riprendere attivamente il lavoro di riforma.

Viene poi al punto all'ordine del giorno che riguarda l'individuazione dell'organo competente all'accertamento dei subentranti ai deputati dimissionari: rilevato incidentalmente che l'elenco dei deputati incompatibili già dimessisi non può che

comprendere solo quelli le cui dimissioni siano pervenute formalmente alla Camera, osserva che le decisioni da assumere in Giunta devono contemperare questioni di opportunità politico-istituzionale con le norme vigenti e le prassi: la proposta formulata in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo ha il pregio di risolvere una questione di opportunità politica offrendo una soluzione pragmatica, posto che l'immediata costituzione della Giunta delle elezioni, richiesta dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, non sembra una soluzione adeguata alle esigenze di questa fase particolare.

Premette che la situazione di riduzione del *plenum* a seguito di dimissioni non costituisce una situazione inedita, posto che vi sono precedenti in cui – essendo pervenute dimissioni di deputati prima della costituzione della Giunta delle elezioni, talvolta anche in una fase anteriore persino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza – la Camera si è comunque riunita senza il suo *plenum*; e ciò è accaduto anche in pendenza del procedimento per l'elezione del Presidente della Repubblica. Certo, si rende conto che in questa fase particolare vi sono ragioni di opportunità politico-istituzionale da considerare, che lo inducono a condividere la proposta avanzata, della quale non gli sfugge peraltro la forza di precedente, la portata molto innovativa e la delicatezza, soprattutto considerando la materia di cui si tratta, in cui a suo avviso l'adesione alle norme dovrebbe essere sempre particolarmente rigorosa.

La proposta cerca di colmare una lacuna del Regolamento, lacuna che si augura potrà essere colmata con l'attività di riforma cui la Giunta del Regolamento si appresta. Ritiene però necessario, anche per far sì che i Gruppi che non fanno parte della Giunta provvisoria possano comunque sentirsi garantiti, circoscrivere precisamente e rigorosamente i contenuti dell'attività da affidare a tale organo provvisorio, limitandoli strettamente agli adempimenti che esso svolge nella prima seduta. In particolare ritiene che debba essere sottolineato il carattere di eccezio-

nalità della situazione, in concomitanza con le votazioni per l'elezione del Capo dello Stato, e la particolare formalità degli adempimenti rimessi alla Giunta provvisoria discendente dalla vigente legge elettorale, che ancora l'accertamento dei subentranti rigorosamente all'ordine di lista, escludendo qualunque elemento di discrezionalità.

Andrea GIORGIS conviene sulla rilevanza dell'esigenza rappresentata dal Gruppo MoVimento 5 Stelle circa la necessità che sia garantita adeguata rappresentatività negli organi parlamentari; ritiene però che tale esigenza si attenui considerevolmente per organi, come la Giunta provvisoria, chiamati, peraltro in un contesto eccezionale, ad un'attività che sembra del tutto meccanica e priva di un qualunque elemento di discrezionalità, dati il vigente sistema elettorale e il tipo di competenze affidate. Tali circostanze inducono quindi a considerare ragionevole l'ipotesi formulata, pur non prevista dal Regolamento, ma che soddisfa esigenze di pragmatismo istituzionale.

(Il deputato Giancarlo Giorgetti è introdotto nell'aula della Giunta).

Generoso MELILLA sottolinea come la soluzione prospettata risulti necessitata da ragioni politico-istituzionali, laddove è ovvio che, da un punto di vista strettamente regolamentare, la tesi esposta dalla collega Dieni è assolutamente giusta, lineare e coerente con lo spirito e la lettera del Regolamento. Riconosce che vi è un *vulnus* nella soluzione prospettata, poiché nella Giunta provvisoria – i cui compiti sarebbero esauriti con la prima seduta della Camera – non sono rappresentati Gruppi molto consistenti, come il MoVimento 5 Stelle, Scelta civica per l'Italia e Sinistra Ecologia Libertà.

Ma non sembrano praticabili altre soluzioni, posto che, in mancanza delle indicazioni di rose di nomi da parte di alcuni Gruppi per la Giunta delle elezioni definitiva, è necessario che la Presidenza della Camera, pur titolare del potere di

nomina dei suoi membri, eserciti comunque particolare delicatezza e cautela, trattandosi, a differenza di tutti gli altri, di organo a composizione sostanzialmente immodificabile. Quanto alla composizione dell'ufficio di presidenza della Giunta delle elezioni, prospetta comunque l'ipotesi di un avvio dell'attività attraverso una presidenza provvisoria.

Donata LENZI precisa, essendo stata per sette anni membro della Giunta delle elezioni, che il tipo di attività cui sarebbe chiamata la Giunta provvisoria sarebbe di tipo notarile, essendo rivolta ad accertare i deputati subentranti secondo l'ordine di lista. Essa non avrebbe alcuna competenza in materia di accertamento delle incompatibilità o di ricorsi in materia elettorale, questioni che invece spettano alla Giunta definitiva. La soluzione prospettata è pertanto condivisibile in quanto mira esclusivamente a garantire che il prossimo adempimento istituzionale dell'elezione del Presidente della Repubblica possa svolgersi con il *plenum* dell'Assemblea.

Danilo TONINELLI ritiene che le competenze della Giunta provvisoria, organo a composizione casuale, sono individuate dal Regolamento in modo molto specifico e analitico e non ne è consentito un ampliamento in via interpretativa. Diversamente, ossia assegnando a tale organo, con una forzata interpretazione estensiva, competenze che sarebbero della Giunta delle elezioni definitiva, si determinerebbe un pericoloso precedente e, di fatto, una violazione del principio di proporzionalità, che deve invece assistere alla composizione della Giunta delle elezioni, sottratta invece *tout court* al criterio del rapporto maggioranza-opposizioni.

È per questo che il Gruppo MoVimento 5 Stelle è contrario alla proposta avanzata e insiste invece per la costituzione della Giunta delle elezioni.

Gaetano PIEPOLI ritiene invece accoglibile la proposta avanzata, proprio per i paletti messi e per la dimensione assolutamente notarile dei compiti della Giunta

provvisoria, talché non gli sembra sussistere alcun *vulnus*. Si tratta infatti di trovare una soluzione che consenta di garantire la completezza – e dunque la piena legittimità – dell’Assemblea in vista di un’importante scadenza istituzionale cui i parlamentari saranno chiamati la prossima settimana.

Simone BALDELLI sgombra il campo da un equivoco: la soluzione proposta – avanzata in Conferenza dei capigruppo e già adottata dal Senato – non intende costituire in modo anomalo la Giunta delle elezioni, ma semplicemente riportare in vita, per alcuni limitatissimi compiti e in ragione dell’imminente scadenza istituzionale dell’elezione del Capo dello Stato, la Giunta provvisoria. Questa, come è noto, non è composta secondo criteri di proporzionalità, ma è del tutto casuale, essendo formata dai componenti della Giunta delle elezioni della legislatura precedente o da deputati sorteggiati. È dunque proprio di tale organo non essere necessariamente rappresentativo di tutti i Gruppi, ma ciò si giustifica con la limitatezza dei suoi poteri, confinati ad accertamenti di tipo notarile dei subentranti in seguito alle dimissioni di deputati.

Osserva che la soluzione proposta non pregiudica in alcun modo la costituzione e le funzioni della Giunta delle elezioni definitiva, organo di garanzia la cui presidenza per prassi è attribuita all’opposizione e la cui composizione è sostanzialmente immutabile, salvo che per i deputati chiamati alla presidenza di un organo parlamentare o a far parte del Governo.

Pino PISICCHIO, a nome del Gruppo Misto, dichiara di condividere la proposta della Presidente, sulla quale, peraltro, da un punto di vista strettamente personale, si troverebbe in una sorta di conflitto di interessi, dal momento che è uno dei componenti della suddetta Giunta provvisoria, al pari della collega Lenzi, alle cui osservazioni si associa integralmente. Conviene sulla natura, già evidenziata dal collega Baldelli, meramente accertativa degli adempimenti cui è chiamata la Giunta,

del tutto priva di qualsiasi elemento di discrezionalità, natura che dunque ben si coniuga con la composizione casuale dell’organo.

Ove ci fosse, invece, una composizione proporzionale, essa si sarebbe sposata con un’attività necessariamente politica, atteso che proprio il criterio della composizione proporzionale è la cifra distintiva di un organo politico.

Nel concludere il suo intervento, invita i colleghi a riflettere sulla densità innovativa che si prospetta in questa legislatura in termini di attività parlamentari e che si proietterà ragionevolmente anche sull’attività della Giunta delle elezioni, che già in generale gli risulta caratterizzata, alla luce della sua esperienza personale, da un continuo rinnovarsi giurisprudenziale.

Nell’esprimere la sua personale convinzione circa la necessità di superare l’attuale sistema di giurisdizione domestica in tema di verifica dei poteri, a favore di un accoglimento integrale del carattere di terzietà dell’organo competente a giudicare, ribadisce la dimensione assolutamente limitata e circoscritta delle attività cui sarà chiamata la Giunta provvisoria.

Giancarlo GIORGETTI condivide anch’egli la proposta della Presidenza, che gli appare ispirata a ragioni di assoluto buon senso; se pure si può ravvisare uno scostamento dal dettato regolamentare, tra una deroga regolamentare di carattere formale ed una violazione ben più grave che si realizzerebbe su un piano sostanziale se non si consentisse ai Gruppi di reintegrare la loro composizione dopo le dimissioni di deputati che versino in situazioni di incompatibilità – con pregiudizio del diritto di concorrere pienamente all’elezione del Capo dello Stato – non ha dubbi sull’alternativa da lui preferita.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, osserva come il dibattito abbia evidenziato un’amplessissima convergenza sull’ipotesi di affidare alla Giunta provvisoria di cui all’articolo 3, comma 2, del Regolamento la competenza in materia di accertamento

dei deputati subentranti a quelli dimissionari. Sottopone quindi ai colleghi la seguente proposta di parere:

« La Giunta per il Regolamento,
nella riunione dell'11 aprile 2013,

preso atto dell'avvio delle procedure per la formazione della Giunta delle elezioni di cui all'articolo 17, comma 1, del Regolamento;

considerata l'urgenza, nelle more della costituzione della Giunta delle elezioni, di individuare una procedura che consenta l'accertamento dei deputati subentranti a quelli che si dimettono dal mandato parlamentare, al fine di garantire il *plenum* della Camera in vista soprattutto dell'imminente scadenza istituzionale rappresentata dalla seduta comune per l'elezione del Capo dello Stato;

tenuto conto che l'attuale sistema elettorale conferisce natura meramente ricognitiva a tale adempimento, consistente nell'accertamento dei candidati che seguono, nell'ordine di lista, l'ultimo degli eletti;

delibera il seguente parere:

in via eccezionale e fino alla costituzione della Giunta delle elezioni di cui all'articolo 17, comma 1, del Regolamento, il compito di accertare, ai fini della relativa proclamazione, i deputati subentranti a coloro che si dimettono dal mandato parlamentare è affidato alla Giunta provvisoria di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento ».

Laura BOLDRINI, *Presidente*, constata che il parere esposto risulta approvato con il voto contrario dei soli componenti appartenenti al Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Sui lavori della Giunta.

Gianclaudio BRESSA desidera esprimere vivo compiacimento per l'intendimento preannunciato dalla Presidenza di voler procedere ad una prossima convo-

cazione della Giunta per il Regolamento per l'avvio di un processo di riforma regolamentare. Giudica questo annuncio come un atto politico di grande rilevanza di questo primo scorcio di legislatura, attesa la necessità di aggiornare un sistema regolamentare che già mal si era adattato alla dinamica bipolare e che rischia di mostrare crepe ancora più vistose con il passaggio ad un sistema politico sostanzialmente tripartito.

Esame di una richiesta del Presidente del Gruppo parlamentare Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente di elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, fa presente che, con una lettera inviata alla Presidenza lo scorso 26 marzo, il Presidente del Gruppo Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente ha sottoposto la questione della rappresentanza del suo Gruppo in Ufficio di Presidenza, ritenendola non proporzionale alla sua consistenza numerica, con particolare riguardo alla circostanza che non risultano eletti Segretari di Presidenza iscritti a tale Gruppo. A questo fine ha chiesto alla Presidente della Camera di intervenire, nelle forme ritenute più opportune, ed anche promuovendo le intese tra i Gruppi previste dal comma 3 dell'articolo 5, affinché tale anomalia sia rapidamente risolta con l'elezione di « almeno un componente » del Suo Gruppo a Segretario di Presidenza. Lo stesso Presidente Brunetta prospetta la possibilità di procedere, « qualora se ne ravvisassero le condizioni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 5 » (in pratica ipotizzando le dimissioni di un segretario di Presidenza fra quelli eletti al momento della costituzione dell'Ufficio di Presidenza) « o altrimenti in via interpretativa ed analogica con quanto accaduto nella scorsa legislatura » (allorché – previo parere della Giunta per il Regolamento – è stata consentita l'elezione di un ulteriore segretario di Presidenza della Lega Nord).

In proposito, ricorda che i criteri previsti dal Regolamento per l'elezione dei

membri dell'Ufficio di Presidenza non includono il principio di composizione proporzionale di tale organismo, né vi è alcuna norma che impone l'obbligo di rappresentanza di ciascun Gruppo tra i Segretari di Presidenza. I criteri stabiliti dal Regolamento sono infatti essenzialmente quelli della rappresentanza di tutti i Gruppi e dell'elezione con voto limitato, ciò che di per sé non consente di pre-determinare una composizione proporzionale dell'organo. In questo quadro, l'elezione di segretari di Presidenza suppletivi è prevista esclusivamente quando un Gruppo risulti non avere alcun rappresentante in Ufficio di Presidenza. Il Gruppo Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente risulta presente in Ufficio di Presidenza con un Vicepresidente ed un Questore: è dunque soddisfatto il requisito regolamentare della sua rappresentanza e non sussistono evidentemente i presupposti per l'elezione di un segretario suppletivo.

La questione sollevata non si pone dunque in termini di applicazione o di interpretazione delle norme vigenti, che hanno un contenuto univoco, ma in termini di innovazione dell'ordinamento. Infatti, si tratterebbe sostanzialmente di introdurre, con una apposita modifica regolamentare (da esaminare nelle forme previste) il criterio della proporzionalità nella composizione dell'Ufficio di Presidenza, da realizzare attraverso l'elezione di segretari di Presidenza aggiuntivi. Ove presentate proposte di modifica regolamentare in tal senso, esse saranno tempestivamente portate all'attenzione della Giunta.

Aggiunge infine che non può essere invocato, senza considerare l'assoluta eccezionalità delle circostanze che lo hanno consentito, il precedente della XVI legislatura in cui si è proceduto all'elezione di un ulteriore Segretario di Presidenza del Gruppo della Lega Nord Padania, che in quel momento costituiva l'unico Gruppo di opposizione (a fronte di una maggioranza pari a circa il novanta per cento dell'Assemblea) ma che era rappresentato in Ufficio di Presidenza da un solo componente su venti. Tale precedente si è dunque prodotto in un contesto politico-isti-

tuzionale assolutamente straordinario, con una deroga al Regolamento espressamente qualificata dalla Giunta come « del tutto eccezionale e limitata alla sola XVI legislatura » (parere della Giunta del 7 dicembre 2011).

Dopo aver fatto presente che le considerazioni testé formulate valgono per gli aspetti strettamente regolamentari, precisa, quanto alla richiesta rivolta alla Presidenza di farsi promotrice di intese fra i Gruppi, di non avere alcuna difficoltà ad invitare le parti politiche a confrontarsi tra loro su questa questione, nell'intento di pervenire ad una soluzione condivisa, dal momento che, salva la via della modifica regolamentare, è solo un'intesa tra i Gruppi che potrebbe in tempi brevi soddisfare l'esigenza posta dal collega Brunetta.

Chiede ai colleghi di esprimere le proprie valutazioni sul tema.

Elio VITO, pur convenendo con la Presidente in merito al carattere innovativo della richiesta avanzata dal presidente Brunetta, deve tuttavia constatare come anche l'attuale composizione dell'Ufficio di Presidenza, per ciò che concerne la ripartizione dei Segretari di Presidenza, si discosti dai precedenti quanto alla appartenenza ai Gruppi dei Segretari eletti.

A suo avviso, peraltro, la questione deve essere esaminata alla luce di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, che, al fine di assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari nell'Ufficio di Presidenza, attribuisce alla Presidenza il compito di promuovere le opportune intese tra di essi. Al riguardo, osserva che mentre alcuni Gruppi hanno cercato di corrispondere all'invito loro in tal senso rivolto, anche al fine di consentire che in Ufficio di Presidenza fossero rappresentati tutti i Gruppi sin dalla sua prima costituzione, altri, come chiaramente emerso anche dallo spoglio, a tale invito non hanno invece inteso corrispondere.

Proprio allo scopo di assicurare la rappresentanza delle minoranze nell'Ufficio di Presidenza, il Regolamento prevede, con l'obiettivo di garantire la massima

imparzialità dell'organo, un criterio ancor più stringente rispetto a quello della rappresentanza proporzionale dei Gruppi e cioè che all'elezione dei suoi membri si proceda mediante voto limitato. A ciò tendenzialmente consegue che due dei quattro Vicepresidenti siano espressione di Gruppi di maggioranza e due di Gruppi di minoranza e quattro degli otto Segretari rappresentino Gruppi di maggioranza e i rimanenti quattro Gruppi di opposizione.

A una simile composizione dell'Ufficio di Presidenza non si è tuttavia potuti giungere in questa legislatura in quanto la volontà prevaricatrice di un Gruppo ha fatto sì che più della metà dei Segretari provenissero dalle sue fila. Al fine poi di consentire ad altro Gruppo che aveva pubblicamente dichiarato che si sarebbe limitato a votare esclusivamente i propri candidati, senza dunque corrispondere all'invito alle intese rivolto dalla Presidente, il medesimo Gruppo di maggioranza ha altresì sostenuto i candidati di tale Gruppo, risultando così determinante nell'elezione di una quota dei rappresentanti delle minoranze.

Diversamente, il Gruppo PdL, attenendosi alla norma del Regolamento e corrispondendo all'invito della Presidente a far sì che tutti i Gruppi fossero rappresentati, si è limitato ad indicare un solo candidato alla carica di Vicepresidente, consentendo così al MoVimento 5 Stelle di avere un proprio rappresentante che ricoprisse tale carica.

Quanto poi ai Segretari di Presidenza, la volontà prevaricatrice del Gruppo di maggiore consistenza, pur consapevole che nell'attuale situazione politica sarebbe risultato assai arduo che le opposizioni potessero eleggere in maniera concordata tra loro i Segretari di loro spettanza, ha fatto sì che il Gruppo del PdL ne rimanesse sprovvisto.

Inquadrata in questi termini la richiesta avanzata dall'on. Brunetta, ritiene dunque che ad essa si possa dare un seguito mediante una mera attività interpretativa del Regolamento, senza la necessità di giungere ad una sua modificazione, facendo leva sia sul parere espresso dalla

Giunta nella scorsa legislatura (allorché – senza che ciò comportasse un aggravio dei costi a carico della Camera – è stata consentita l'elezione di un ulteriore segretario di Presidenza della Lega Nord), sia alla luce di una lettura sistematica delle norme regolamentari che disciplinano le funzioni dei Segretari di Presidenza. Da tale complesso normativo, si evince infatti che questi ultimi svolgono rilevanti funzioni, prevalentemente volte al controllo ed alla certificazione degli atti e delle deliberazioni dell'Assemblea. Nell'ambito di queste attribuzioni rientrano le funzioni relative alla pubblicità dei lavori, al regolare andamento dei lavori dell'Assemblea ed al regolare svolgimento delle votazioni: si tratta di delicate funzioni di garanzia alle quali il Gruppo del PdL non può ora partecipare mediante un proprio rappresentante. A suo avviso, inoltre, è proprio la delicatezza della funzione esercitata dai Segretari di Presidenza a giustificare la previsione regolamentare in base alla quale i Gruppi che siano privi di un proprio rappresentante in seno all'Ufficio di Presidenza abbiano diritto ad esservi rappresentati mediante un segretario suppletivo e non, ad esempio, mediante un Vicepresidente aggiuntivo.

Nello stesso senso richiama quanto precisato dalla Presidente medesima nella seduta del 25 marzo scorso allorché replicò ad un intervento per richiamo al Regolamento da lui stesso effettuato in merito alla decisione di procedere alla elezione suppletiva di un segretario di Presidenza in rappresentanza del gruppo S.E.L., pur essendo tale Gruppo già rappresentato in seno a tale organo dal Presidente. In tale occasione, la Presidente, richiamando un precedente della XIV legislatura, aveva infatti avuto modo di chiarire il ruolo del Presidente in relazione alla sua presenza in seno all'Ufficio di Presidenza.

Conclusivamente, ritiene che sussistano le condizioni per poter dare seguito alla richiesta in via meramente interpretativa, anche in considerazione dell'imminente scadenza istituzionale rappresentata dalla seduta comune per l'elezione del Capo

dello Stato, in occasione della quale i compiti di verbalizzazione delle sedute, di controllo delle votazioni e dello scrutinio saranno particolarmente delicati. Anche l'episodio avvenuto nella recente seduta dell'Assemblea del 9 aprile scorso, nel corso della quale un Gruppo ha contestato la regolarità di una votazione, dimostra l'importanza per ciascun Gruppo di poter disporre di un Segretario di Presidenza eletto nelle sue fila che contribuisca al controllo della regolarità delle operazioni di voto.

Senza che ciò comporti un aggravio di costi e sempre che non sia possibile risolvere la questione – come peraltro auspicabile – mediante le intese tra i Gruppi, ritiene che si possa procedere all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza mediante l'elezione di un Segretario suppletivo appartenente al suo Gruppo senza che, a tal fine, si renda necessaria una apposita modifica regolamentare.

Federica DIENI esprime la contrarietà del suo Gruppo alla richiesta di integrazione dell'Ufficio di Presidenza mediante l'elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza avanzata dal presidente del Gruppo PdL. In proposito, ricorda che l'articolo 5, comma 4, del Regolamento, prevede che si possa procedere all'elezione di ulteriori segretari di Presidenza solo al fine di consentire a quei Gruppi che non risultino rappresentati nell'Ufficio di Presidenza di disporre di un proprio rappresentante all'interno di tale organo. Poiché il Gruppo PdL dispone di un Vicepresidente e di un Questore, reputa che esso sia già adeguatamente rappresentato. Né a suo avviso appare al riguardo invocabile il parere espresso dalla Giunta per il Regolamento il 7 gennaio 2011, in quanto riferito ad un contesto istituzionale espressamente qualificato come « del tutto eccezionale e limitato alla sola XVI legislatura ».

Da ultimo, osserva che – a prescindere dall'aggravio di spese che l'elezione di un ulteriore Segretario comporterebbe – ove il numero dei membri dell'Ufficio di Presidenza dovesse ulteriormente aumentare,

finirebbe per ridursi, nell'ambito di tale organo, il peso del Gruppo cui appartiene (il quale dispone di 109 deputati ed ha tre membri nell'Ufficio di Presidenza).

Infine, ricordando che il sistema di voto per l'elezione dei membri nell'Ufficio di Presidenza non prevede candidature ufficiali, osserva che sarebbe potuto certamente accadere che, per effetto del voto limitato, nessun componente del suo Gruppo fosse risultato eletto ed in tal caso, da parte sua, nessuna obiezione vi sarebbe stata a che il suo Gruppo fosse rappresentato da un solo segretario suppletivo.

Generoso MELILLA condividendo la proposta della Presidente, auspica che l'attività di *moral suasion* della Presidente possa condurre ad una soluzione condivisa tra i Gruppi.

Gianclaudio BRESSA, pur essendo certamente favorevole a che la Presidente si faccia promotrice delle opportune intese tra i Gruppi al fine di dirimere la questione, ritiene tuttavia che esse non siano sufficienti a risolverla in radice.

Le problematiche poste nella lettera del presidente Brunetta e le argomentazioni svolte dal collega Vito attengono infatti alla definizione delle funzioni proprie dei Segretari di Presidenza nonché ai criteri che, a norma del Regolamento, presiedono alla composizione dell'Ufficio di Presidenza.

In relazione al primo aspetto, ritiene anch'egli che le funzioni assegnate dal Regolamento ai Segretari di Presidenza siano essenzialmente funzioni di garanzia e che pertanto esse non siano assimilabili a quelle svolte dai Vicepresidenti e dai Questori: ne consegue che l'esigenza posta dal Gruppo PdL di avere un Segretario in Ufficio di Presidenza ha certamente un suo fondamento.

La soluzione del problema non può però consistere nella sola *moral suasion* in quanto la questione origina dalla disciplina regolamentare sulla composizione dell'Ufficio di Presidenza che non prevede, a differenza di altri organi, che esso debba rappresentare una proiezione, su base

proporzionale, dell'assetto dei rapporti tra i Gruppi esistente in Assemblea. Al riguardo ricorda che analoga questione era già stata affrontata dalla Giunta nella passata legislatura, allorché, nella seduta del 24 marzo 2011, esaminò il tema relativo alle modalità procedurali per l'elevazione di conflitti di attribuzione. In tale circostanza, era accaduto che nel corso della legislatura era venuta meno in seno all'Ufficio di Presidenza la prevalenza numerica della maggioranza rispetto alle minoranze e, quindi, la rappresentanza proporzionale dei Gruppi presenti in Assemblea. Poiché si trattava di decidere, da parte di tale organo, in merito all'elevazione di un conflitto di attribuzione particolarmente importante per l'allora maggioranza, la questione della composizione dell'Ufficio di Presidenza si era posta in tutta la sua gravità.

Conclusivamente, ritiene quindi che le questioni poste dal Gruppo del PdL – certamente di sostanza – richiedano una soluzione vera, che non è tanto quella di integrare l'Ufficio di Presidenza mediante l'elezione di un Segretario del PdL, ma deve passare per una riflessione, che si potrà svolgere in sede di dibattito sulle riforme regolamentari, sul ruolo e sulle funzioni dei Segretari di presidenza; ciò consentirà di risolvere un problema vero ma senza scorciatoie affrettate.

Gaetano PIEPOLI, associandosi alle considerazioni svolte dal collega Bressa, riconosce anch'egli la fondatezza dell'esigenza avanzata dal collega Vito, la quale va certamente al di là degli infortuni tattico-elettorali dai quali è originata ed in cui si può incorrere nell'attività parlamentare. Ritiene anch'egli sia opportuno svolgere una riflessione sulla natura della funzione di garanzia, che, in un certo qual modo, supera l'idea della rappresentanza proporzionale, in quanto il relativo esercizio implica la distanza rispetto alla fonte della legittimazione politica.

Ciò premesso, esprime, per l'immediato, la piena condivisione del tentativo di *moral suasion* che la Presidente intende esperire, fermo restando che la questione

dovrà essere approfondita allorché la Giunta procederà all'esame delle proposte di modifica al Regolamento.

Pino PISICCHIO ritiene che la questione posta dal Presidente Brunetta e argomentata in Giunta dal collega Vito sia dotata di reale sostanza politica. Pur condividendo anch'egli la necessità – espressa dal collega Bressa – che la questione sia esaminata nell'ambito di un articolato quadro di riforme regolamentari, auspica comunque che possa essere accolto da parte dei Gruppi l'invito loro rivolto dalla Presidente ad instaurare un rapporto dialogico che consenta di avviare a soluzione la questione all'esame.

Simone BALDELLI, osservato come dal dibattito emerga una sostanziale convergenza dei componenti della Giunta in ordine al riconoscimento della titolarità di una specifica funzione di garanzia posta in capo al Segretario di Presidenza, e atteso che, come è stato ulteriormente chiarito anche nella seduta odierna, l'accoglimento della richiesta avanzata dal Presidente Brunetta non comporterà un aggravio di costi, ritiene che la questione sollevata dal suo Gruppo possa trovare una soluzione in via interpretativa ed auspica che ciò possa avvenire in tempi rapidi, ad esempio in occasione della prossima seduta dell'Assemblea convocata per procedere all'elezione suppletiva di un Segretario di Presidenza in rappresentanza del Gruppo Fratelli d'Italia. Ritiene invece che la questione della proporzionalità della composizione dell'Ufficio di Presidenza, sollevata dal collega Bressa, attenga ad un diverso aspetto della vicenda in esame che necessita, questo sì, di essere affrontato nel contesto di una modifica regolamentare e, dunque, successivamente.

Alfredo D'ATTORRE, premesso che l'attuale composizione dell'Ufficio di Presidenza e, al suo interno, quella dei Segretari, è il frutto di un procedimento elettivo che si è svolto in modo conforme alle prescrizioni regolamentari, dichiara di comprendere le motivazioni politiche che

sono alla base della richiesta avanzata dal Gruppo PdL. Ritiene pertanto opportuno che la Giunta svolga un esame approfondito della questione, tenendo conto dei vincoli posti dal Regolamento e fermo restando che la soluzione alla quale si riterrà di addivenire non dovrà in alcun modo comportare un aggravio di costi.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ritiene di poter concludere che dal dibattito svoltosi non sono emersi argomenti sul piano strettamente regolamentare a sostegno della richiesta del Presidente Brunetta: tutti i componenti della Giunta hanno riconosciuto l'importanza della questione, ma hanno altresì rilevato che la stessa va inquadrata nell'ambito di una revisione complessiva del Regolamento.

Elio VITO precisa che in Giunta si è registrata un'ampia convergenza sulla necessità che debba essere riconosciuta la specificità delle funzioni dei Segretari di Presidenza, nonché sulla necessità che tutti i Gruppi dispongano di un Segretario in Ufficio di Presidenza. Fermo restando che da parte di tutti i Gruppi è stato auspicato che la questione possa essere risolta mediante un intervento di *moral suasion* della Presidente, è solo in relazione ai criteri di composizione dell'Ufficio di Presidenza che è emerso il convincimento che si debba avviare una riflessione su un'eventuale modifica regolamentare volta a prevedere che la composizione di tale organo risponda a criteri di proporzionalità.

Esame di questioni attinenti alla costituzione delle Commissioni permanenti.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che l'ultimo punto all'ordine del giorno della Giunta prevede l'esame della questione legata alla costituzione delle Commissioni permanenti nelle more della formazione del Governo, questione che ha ritenuto, su richiesta del presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle, di sottoporre all'attenzione della Giunta.

La disciplina della costituzione delle Commissioni permanenti è contenuta agli artt. 19 e 20 del Regolamento, ove è previsto che ciascun Gruppo, subito dopo la costituzione, designi i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione. Il Presidente della Camera, sulla base delle proposte dei Gruppi, distribuisce poi i deputati eccedentari che non siano rientrati nella prima ripartizione secondo un criterio di proporzionalità; al riguardo richiama la riunione della Giunta per il Regolamento del 18 gennaio 2000 nella quale è stato precisato che in tale ripartizione si tiene altresì conto del rapporto complessivo tra maggioranza ed opposizione.

Va, peraltro, sottolineato che la composizione delle Commissioni permanenti non è rimessa alla responsabilità della Presidenza della Camera, ma è direttamente riferibile alle designazioni dei Gruppi parlamentari, che sono quindi in prima persona responsabili nel procedimento di formazione delle Commissioni.

Il 22 marzo scorso, dopo la costituzione dei Gruppi e l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, ha indirizzato a tutti i Presidenti di Gruppo una lettera per acquisirne le designazioni e le proposte per la distribuzione dei deputati non rientrati nella prima ripartizione. Successivamente analoga lettera è stata inviata al Gruppo Fratelli d'Italia. Hanno dato finora seguito alla richiesta i Gruppi SEL, MoVimento 5 Stelle, Lega Nord e Autonomie e Partito democratico. Si è così dato avvio alla procedura per la formazione delle Commissioni; a proposito della quale osserva che una cosa è la loro composizione, e cioè l'individuazione dei deputati che ne sono membri; altra è, invece, la loro costituzione, che si determina con l'elezione dei presidenti e dei rispettivi uffici di presidenza.

Riassunta la situazione normativa, passa quindi ad indicare gli altri elementi – peraltro già prospettati in sede di Conferenza dei capigruppo – da considerare per la valutazione della questione.

Rilevano anzitutto i limiti derivanti dalla crisi di Governo sull'attività delle Camere a livello legislativo e sulle funzioni di indirizzo e controllo, sicché l'immediata costituzione delle Commissioni non comporterebbe, in ogni caso, la loro piena operatività, dovendosi attendere per questo la formazione del nuovo Governo. Per prassi consolidata, infatti, derivante dal nostro sistema costituzionale, durante i periodi di crisi di Governo — quale è quello attuale — e fino a quando non si ricostituisca la fisiologia del rapporto fiduciario Parlamento-Governo, si interrompe l'attività legislativa, di indirizzo e di controllo delle Camere, salve le eccezioni ricollegabili alla particolare natura ed urgenza di alcuni adempimenti. Ne discende che le Commissioni, ove pure costituite, avrebbero un campo d'azione limitato, dati i vincoli sopra indicati.

Altro elemento è costituito dalla prassi delle ultime 5 legislature, quelle cioè caratterizzate da sistemi elettorali di tipo maggioritario, che ha sempre visto avvenire la costituzione delle Commissioni permanenti dopo la formazione del Governo e dopo la votazione della fiducia.

Quanto sopra detto vale anche per il Senato, ramo presso il quale i tempi di costituzione delle Commissioni si sono sempre raccordati con quelli della Camera e nel quale attualmente non si è dato ancora corso alla costituzione delle Commissioni permanenti. Appare dunque evidente la necessità di procedere in parallelo, atteso il carattere bicamerale del nostro sistema e dello stesso procedimento legislativo.

Invita dunque i componenti della Giunta a pronunciarsi su questi elementi di riflessione.

Danilo TONINELLI preliminarmente ringrazia la Presidenza per aver invitato celermente i Gruppi alla designazione dei componenti delle Commissioni; fa presente, quindi, come il suo Gruppo annetta la massima importanza alla questione della costituzione delle Commissioni, che investe a tutto campo il ruolo stesso del Parlamento; in proposito pone a disposi-

zione dei colleghi della Giunta un'analitica relazione nella quale sono puntualmente indicate le ragioni che rendono indifferibile, a giudizio della parte politica cui appartiene, la costituzione delle Commissioni permanenti. Indicandole riassuntivamente, esse poggiano innanzitutto sul complesso delle norme costituzionali e regolamentari (rispettivamente articolo 72 e artt. 19 e 20) che recano disposizioni in materia di costituzione delle Commissioni, in ordine alla cui composizione vi è essenzialmente la decisiva prescrizione del criterio della proporzionalità, cui si accompagnano la regola dell'appartenenza di ciascun deputato ad una Commissione, con la ripartizione dei deputati da parte di ogni Gruppo in numero eguale per ciascuna Commissione. Il criterio della proporzionalità è di per sé idoneo normalmente a determinare il rispetto del rapporto tra maggioranza ed opposizioni, criterio quest'ultimo che tuttavia non trova alcun riconoscimento autonomo nelle norme regolamentari, né è tantomeno utilizzabile in senso modificativo del primo.

Quanto poi all'altro argomento normalmente utilizzato per opporsi alla rapida costituzione delle Commissioni, e cioè l'impossibilità di sapere quali forze politiche siano maggioranza e quali opposizione ai fini dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione e, segnatamente, del Presidente, si tratta di argomentazione priva di fondamento giuridico, dovendosi osservare che non sussiste alcuno strumento che possa in particolare garantire permanentemente l'allineamento di un Presidente alla maggioranza che lo ha eletto. Nel considerare che comunque alla Camera la coalizione di centro-sinistra disporrebbe dei numeri per eleggere un proprio Presidente in ciascuna Commissione, rammenta alcuni casi delle trascorse legislature nei quali dei parlamentari si sono poi trovati a ricoprire le Presidenze di Commissioni, da versanti opposti rispetto a quelli iniziali, senza che fossero ravvisabili strumenti giuridici di intervento su tali situazioni. In un caso, in particolare, quello del COPASIR, il Presidente, che la legge attribuisce espres-

mente all'opposizione, è rimasto in carica pur essendo diventato nell'ultimo periodo della legislatura un deputato di maggioranza.

Dopo che Elio VITO ha precisato che la permanenza cui si riferisce il collega è frutto di una precisa opzione interpretativa, che ha visto la definizione dell'appartenenza alla maggioranza e all'opposizione in ragione dei voti di fiducia espressi al momento dell'elezione del Presidente, Danilo TONINELLI conclude ribadendo come, a suo avviso, non possa essere ravvisato alcun ostacolo giuridico alla rapida costituzione delle Commissioni, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento.

Gianclaudio BRESSA ritiene di palmare evidenza che la questione all'attenzione della Giunta presenti un carattere di assoluta delicatezza, che non afferisce certo al quesito se sia giuridicamente possibile o meno costituire le Commissioni; se quest'interrogativo non ha ragione d'essere, dovendosi dare certamente risposta positiva, la delicatezza riguarda l'individuazione delle attività consentite alle Commissioni, tema che evidentemente non si risolve su un piano strettamente regolamentare e parlamentare, coinvolgendo direttamente la configurazione del nostro sistema costituzionale. Al riguardo rappresenta dunque l'esigenza di un rinvio della discussione della questione ad altra seduta, che consenta anche uno specifico approfondimento delle diffuse argomentazioni portate nella loro nota dai colleghi del Gruppo MoVimento 5 Stelle, fermo restando che non ravvisa ostacoli di sorta ad una definizione positiva della questione della costituzione, come testimoniato anche dalla circostanza che il suo Gruppo ha fatto pervenire alla Presidenza le designazioni.

Federica DIENI precisa che le funzioni che le Commissioni, una volta costituite, dovrebbero esercitare, nel permanere della crisi di Governo, sarebbero quelle attualmente consentite alla Commissione speciale.

Elio VITO ritiene di particolare utilità quest'ultima precisazione resa dalla collega, perché utile a riportare l'oggetto della discussione entro i limiti della competenza della Giunta per il Regolamento, che appare comunque difficile da riconoscersi, se non limitatamente. Dalla sfera di competenza di quest'organo esula qualsiasi ordine di riflessione che sia suscettibile di lambire il nostro impianto costituzionale, chiaramente definito all'articolo 94 della Costituzione, sicché dunque l'oggetto della questione non può che ridursi eventualmente all'individuazione delle attività consentite alle Commissioni in quanto dovute in pendenza di una crisi di governo, al verificarsi della quale, come è attestato dalla prassi saldamente consolidata, le Commissioni sospendono le loro attività.

Impostato in questo modo dunque, il tema della costituzione delle Commissioni diviene una questione da valutare in termini esclusivamente politici, da riportare dunque nella sua sede naturale e cioè nell'ambito della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, chiamata se del caso ad individuare quali siano concretamente le attività dovute e dunque consentite, non solo con riferimento alla Commissione speciale, ma anche alle Commissioni permanenti ove fossero costituite.

Del resto proprio questi termini hanno caratterizzato l'ultimo caso di istituzione delle Commissioni permanenti prima della formazione del Governo, e cioè quello del 1992, quando fu solo la pendenza di un ingente numero di decreti-legge che mosse la decisione di procedere alla costituzione delle Commissioni permanenti, reputandosi difficile la loro assegnazione ad una sola Commissione. Ma fu solo con l'insediamento del Governo che le Commissioni, parte delle quali non si erano mai riunite in pendenza della crisi, furono pienamente operative.

L'occasione della discussione odierna, nella quale sono ritornati i concetti cardine dell'odierno sistema politico-parlamentare, e cioè quelli di maggioranza-opposizione, è l'ennesima dimostrazione dell'inadeguatezza delle norme regolamentari che, originariamente scritte secondo

una logica di tutt'altro segno, e cioè quella compensativo-assemblearistica propria degli anni '70, non solo hanno dimostrato la loro fragilità in epoca bipolare, ma la confermano vieppiù in presenza delle attuali circostanze.

Gaetano PIEPOLI reputa che l'elemento istituzionale attinente alla questione del rapporto di fiducia costituisca un fattore assolutamente dirimente, attesa anche la carica simbolica che lo caratterizza, ponendosi dunque la questione sotto il profilo regolamentare in termini assai ristretti. In concreto, dunque, si tratta di constatare che quell'elemento di immediatezza che caratterizza l'avvio del procedimento di formazione delle Commissioni, all'esito del formarsi dei Gruppi parlamentari, è stato rispettato, procedendosi alle designazioni previste e richieste dalla Presidenza della Camera,

Laura BOLDRINI, *Presidente*, osserva però che non tutti i Gruppi hanno risposto alle richieste di designazioni.

Danilo TONINELLI auspica una sollecitazione ai Gruppi inadempienti affinché procedano alle designazioni mancanti; nel considerare pienamente competente la Giunta per il Regolamento, osserva che non sembra necessario un rinvio della riunione per approfondimenti ulteriori della relazione posta a disposizione dei colleghi. Comunque, a suo avviso, anche al cospetto di un Governo dimissionario ma non sfiduciato, non può ritenersi eluso il disposto dell'articolo 94 della Costituzione.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, al termine del dibattito, fatta salva la possibilità di approfondimenti da parte dei Gruppi e fermo restando che le Commissioni permanenti, ove pure costituite, avrebbero un

campo d'azione limitato, dati i vincoli indicati nella sua relazione introduttiva, desidera sottolineare come le considerazioni addotte a favore di una tempestiva costituzione delle Commissioni non appaiano né banali, né irragionevoli, visto il protrarsi della crisi di governo e la necessità che il Parlamento completi la sua articolazione interna, ponendosi nella condizione di essere pienamente operativo. Per tali motivi, dunque, una volta completato il procedimento per l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica, si riserva di effettuare, congiuntamente al Presidente del Senato, una nuova valutazione della questione.

Comunicazioni del Presidente su una richiesta di costituire una componente politica nel Gruppo Misto.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, informa la Giunta che con lettera del 27 marzo scorso, i deputati Di Gioia, Di Lello, Locatelli e Pastorelli hanno chiesto l'autorizzazione alla costituzione di una componente politica del Gruppo Misto denominata « Partito Socialista Italiano » ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento.

La Presidenza ha verificato che è la prima volta che viene richiesta la costituzione di una componente in rappresentanza di un movimento politico che ha presentato soltanto una candidatura univocale in una sola circoscrizione. Si pone dunque una questione di interpretazione dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento, che si riserva di sottoporre alla Giunta in una prossima seduta.

Incarica a tal fine il deputato Giorgis di svolgere la funzione di relatore sul tema in oggetto.

La seduta termina alle 18.55.